



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

“Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia”

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 – Palermo

Tel. 091/244310

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it

Sito web - <https://www.istitutosciascia.edu.it>



Regione Siciliana

I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO

Prot. 0015800 del 22/10/2024

VI (Uscita)

DISCIPLINARE MEDICO COMPETENTE

per il servizio di Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questa Istituzione Scolastica, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà: collaborare con il Dirigente Scolastico (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (RSPP), anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso in considerazione dei particolari tipi di lavorazione ed esposizione e delle peculiari modalità organizzative del lavoro.

Dovrà collaborare, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale ed in particolare:

- a) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- b) effettuare le visite periodiche previste e gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- c) informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi; istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegnare al Dirigente Scolastico (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, oltre a fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio andrà conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) Partecipare alla Riunione periodica annuale e comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- j) Effettuare sopralluogo negli ambienti di lavoro con relativa relazione almeno una volta all'anno a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'Allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza

